

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Regolamento

**per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche**

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 2

(Disciplina)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3

(Soggetto attivo)

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Galzignano Terme, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 4

(Soggetti passivi)

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Galzignano Terme, alla data stabilita dalla normativa vigente.

2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposte ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5

(Determinazione dell'aliquota)

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

2. Per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale è determinata in modo differenziato e progressivo nel modo seguente:

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Scaglione di reddito	Aliquota
Scaglione da 0 a 15.000 euro	0,60%
Scaglione da 15.000 a 28.000 euro	0,65%
Scaglione da 28.000 a 55.000 euro	0,70%
Scaglione da 55.000 a 75.000 euro	0,75%
Scaglione oltre 75.000 euro	0,80%

Soglia di esenzione euro 0,00

3. L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 6

(Versamento)

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013.